

NOVITA' E MODIFICHE SIGNIFICATIVE NELLA 68ª EDIZIONE DEL MANUALE IATA DGR 2027

La 68ª edizione del Regolamento IATA sulle Merci Pericolose (DGR) incorpora tutti gli emendamenti apportati dal Dangerous Goods Panel dell'ICAO nella stesura dell'edizione 2027-2028 delle Istruzioni Tecniche ICAO, nonché le modifiche adottate dal Dangerous Goods Board della IATA. Il seguente elenco ha lo scopo di identificare le principali modifiche e non deve essere considerato un elenco esaustivo.

Le istruzioni su come utilizzare il DGR sono state modificate per includere l'applicazione delle disposizioni speciali a spedizioni specifiche, la selezione delle corrette istruzioni di imballaggio e tipologie di imballo, e le regole per la combinazione di più merci pericolose in un unico collo (All Packed in One).

SEZIONE 1 - Applicabilità

1.2.7 - Eccezioni per merci pericolose trasportate su aeromobili: modificata per includere anche l'aggiunta di sangue e componenti ematici destinati a trasfusioni. La modifica riguarda principalmente le apparecchiature (che possono contenere merci pericolose) per il mantenimento di organi, sangue e componenti ematici.

L'eccezione per i data logger è stata ampliata per includere alcune batterie agli ioni di sodio.

1.4.2 - Informazioni ai dipendenti: è stato chiarito che i manuali operativi, delle merci pericolose o di altro tipo, devono essere tenuti aggiornati. Gli operatori devono inoltre stabilire procedure per i dipendenti relative a quelle merci pericolose che possono essere trasportate dai passeggeri e dall'equipaggio solo previa approvazione dell'operatore.

1.4.3 - Responsabilità dell'operatore: è stato inserito un paragrafo che richiede agli operatori di prendere in considerazione le merci pericolose che richiedono l'approvazione dell'operatore stesso, prestando attenzione al potenziale di incendio e alla capacità di controllare la situazione fino a un atterraggio sicuro.

1.4.4 - Informazioni ai passeggeri: gli operatori devono stabilire i requisiti per i passeggeri che richiedono l'approvazione dell'operatore per trasportare determinate merci pericolose. (vedere anche le modifiche complementari al paragrafo DGR 1.4.2.2).

SEZIONE 2 – Limitazioni

2.3 – Merci pericolose trasportate da passeggeri o equipaggio:

è stata aggiunta una nota relativa al significato di “uso personale” rispetto alle merci pericolose consentite.

Aggiunto un testo per chiarire i paragrafi da 2.3.2 a 2.3.4, in merito all'approvazione dell'operatore, necessaria per il trasporto di tali articoli.

2.3.0.9: introdotto per rispondere alle crescenti preoccupazioni relative alle batterie separate galvanicamente (cioè l'isolamento) e trasportate dai passeggeri.

I paragrafi **2.3.1.2 e 2.3.1.4 sono stati unificati** ed è stata aggiunta una nota per confermare che il divieto, per tali dispositivi, si applica anche quando forniti dalle forze dell'ordine ai propri dipendenti.

2.3.1.4: specifica ora che i **power bank** contenenti batterie agli ioni di litio superiori a 100 Wh non possono essere trasportati da passeggeri o equipaggio.

2.3.2.4 – Sedia a rotelle/Ausili per la mobilità con batterie al litio:

Questa sezione è stata modificata con un approccio maggiormente incentrato sulla sicurezza. Sono stati introdotti requisiti aggiuntivi per gli operatori quando la batteria installata supera i 300 Wh per dispositivo. **Per le batterie al litio di scorta, viene introdotto un limite di 300 Wh per dispositivo**, anziché un numero illimitato di batterie.

Modifiche coerenti sono state apportate ai punti 2.3.2.2 e 2.3.2.3, riaffermando la necessità dell'approvazione dell'operatore.

Dispositivi elettronici portatili: chiarito che le concessioni sulle batterie si intendono “per dispositivo”.

FORMAZIONE E CONSULENZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

La Tabella 2.3.A è stata suddivisa in tre tabelle: la Tabella 2.3.A indica gli articoli che richiedono l'approvazione dell'operatore; la Tabella 2.3.B quelli che non la richiedono. Gli articoli rimossi dalla Tabella 2.3.A, poiché vietati ai passeggeri o all'equipaggio, sono stati trasferiti nella Tabella 2.3.C (prevista come transitoria e destinata a essere rimossa nella 70ª edizione).

2.3.5.8 – paragrafo modificato per distinguere tra power bank e batterie di scorta: passeggeri ed equipaggio posso portare ora un **massimo di 2 power bank**. Il limite precedente di 20 batterie di scorta (che includeva anche i power bank) è stato quindi ridotto a 18, per mantenere il limite complessivo precedente, ma riguarda le sole batterie di scorta. Gli operatori possono consentire più di 18 batterie di scorta, ma non più di due power bank.

2.5 – Merci pericolose di proprietà dell'operatore

Le modifiche riguardano il trasporto e l'uso di power bank da parte dell'equipaggio per scopi operativi dell'aeromobile, che deve essere regolamentato nei manuali operativi. L'uso personale da parte dell'equipaggio rimane soggetto alla Sezione 2.3.

2.6 – Merci pericolose in quantità esenti

Il par. 2.6.2.2 è stato modificato per chiarire che le disposizioni sulle quantità esenti si applicano solo alle sostanze e non agli articoli.

2.8.1 – Variazioni di Stato:

Gli Stati sono invitati a contattare contemporaneamente IATA e ICAO per l'introduzione o la modifica delle proprie variazioni.

Gli elenchi di variazioni per Argentina, Filippine, Sri Lanka e Ucraina sono stati modificati per riflettere il codice paese ISO.

Apportate modifiche significative o nuove variazioni per 17 Stati, tra cui la Nuova Caledonia (NCG) e l'Isola Norfolk (NFG).

2.8.3 – Variazioni degli Operatori

Diverse variazioni sono state modificate per garantire un formato coerente, senza alterarne il significato. Molti cambiamenti sono relativi ai riferimenti o all'uso di parole in formato standard.

Eliminate le variazioni che ripetono le normative esistenti, senza essere più restrittive, e anche quelle che specificano limitazioni che sono gestite meglio attraverso procedure interne dedicate (es. limiti del ghiaccio secco per tipo di aeromobile).

Diverse variazioni degli operatori vietavano il trasporto di determinate classi, divisioni o specifici numeri UN, ma facevano poi eccezione per i ricambi COMAT. Queste eccezioni erano spesso dovute al fatto che l'handler rifiutava la spedizione citando il paragrafo 2.5.2.1. Il percorso più appropriato per la gestione delle procedure specifiche della compagnia è attraverso i manuali di compagnia, per cui i riferimenti a COMAT, nelle variazioni degli operatori, vengono rimossi e inseriti come nota nel punto 2.5.2.

Nel 2027, la IATA collaborerà con gli operatori per rimuovere le variazioni che non soddisfano i criteri previsti dal 2.8.3.2.

SEZIONE 3 - Classificazione

3.1.1 - contiene lievi modifiche nella classificazione degli articoli esplosivi.

3.2.5.2.5 modificato rispetto alla classificazione dei pericoli secondari, mentre il 3.2.5.2.6 contiene ulteriori divieti quando il contenuto degli aerosol soddisfa i criteri di classificazione per particolari classi, divisioni o gruppi di imballaggio.

3.6.2.2.1.3: indica che gli enti predisposti, per i vari Stati, possono fornire ulteriori linee guida sulla classificazione delle sostanze infettive (ad esempio per differenziare UN 3373, UN 2814 e UN 2900 quando l'emergere di situazioni sanitarie richiede una risposta rapida).

3.9.2.6.1: l'aggiunta del paragrafo (h) si applica alla classificazione delle batterie ibride (composte da celle agli ioni di litio e ioni di sodio).

FORMAZIONE E CONSULENZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

3.11.4: contiene elementi per la classificazione di campioni di determinate sostanze organiche spedite secondo le disposizioni per le sostanze autoreattive di Tipo C.

SEZIONE 4 – Identificazione

4.2 – L'elenco delle Merci Pericolose include le nuove voci:

- UN 3561 **Chlorophenols, corrosive, toxic, solid, n.o.s. ★**;
- UN 3562 **Chlorophenols, corrosive, solid, n.o.s. ★**;
- UN 3563 **Lithium metal batteries installed in cargo transport unit**;
- UN 3564 **Sodium ion batteries installed in cargo transport unit**.

Il Proper Shipping Name “**Fluoroanilines**” è stato cancellato, inserendo rinvii alle relative varianti.

Crea una voce per le macchine per risonanza magnetica (Magnetic Resonance Imaging machines), che rimanda alla voce “Article” pertinente e alla Disposizione Speciale A236.

4.4 – Disposizioni Speciali (Special Provisions):

Modificate le disposizioni speciali:

- **A26 e A103:** oltre alle macchine refrigeranti, includono ora anche le macchine per il riscaldamento.
- **A88:** modificata per chiarire cosa costituisce una produzione limitata e annuale.
- **A107, A185, A213, A225 e A228:** includono ulteriori riferimenti alle batterie al litio/sodio.
- **A214:** contiene ulteriore materiale informativo sulla classificazione e differenziazione tra veicoli alimentati a batteria e dispositivi alimentati a batteria.

Nuove disposizioni speciali:

- **A235** relativa alla classificazione batterie ibride sodio/litio
- **A236** per il trasporto di macchine per risonanza magnetica (MRI)
- **A239** che replica la A801, che di conseguenza è stata rimossa
- **A808** è una nuova disposizione, applicata a numeri UN e Proper Shipping Names che sono in via di eliminazione graduale.

SEZIONE 5 – Istruzioni di Imballaggio

Modificate diverse istruzioni di imballaggio tra cui 130, 200, 220, 222, 378, 459, 497, 570, 603, 650, 950, 951, 952, 955, 962, Y963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 972, 975 e 978.

Le modifiche riguardano principalmente l'aggiunta delle batterie agli ioni di sodio e i riferimenti ai prototipi.

Per i colli della Sezione II nelle istruzioni 967, 970 e 978 contenenti non più di 4 celle o due batterie, le eventuali batterie a bottone presenti nell'apparecchiatura non rientrano nel conteggio del limite di 4 celle/2 batterie.

SEZIONE 6 – Specifiche degli Imballaggi e Performance tests:

Apportate modifiche per mantenere l'allineamento con le UN Model Regulations, rilevanti per tutte le modalità di trasporto.

SEZIONE 7 - Marcatura ed Etichettatura

Il precedente marchio per le batterie che prevedeva lo spazio per il numero di telefono è stato eliminato. **L'utilizzo della vecchia versione del marchio non deve costituire motivo di rifiuto del collo**, ma i mittenti sono incoraggiati a procurarsi la versione aggiornata.

I requisiti di marcatura per gli overpack non richiedono che ogni singola marcatura presente sui colli sottostanti sia replicata sull'overpack. Dal punto di vista della sicurezza, la marcatura ha lo scopo di indicare le quantità totali di merci pericolose contenute nell'overpack. La nota relativa alla marcatura degli overpack è stata chiarita ed è stato fornito un esempio.

FORMAZIONE E CONSULENZA PER IL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE

Se una spedizione richiede sia il marchio delle batterie che altre etichette di pericolo (diverse dall'etichetta per le batterie di Classe 9), il marchio delle batterie deve essere posizionato sulla stessa superficie delle altre etichette di pericolo.

SEZIONE 8 - Documentazione

8.1.6.9.2 Second Sequence - Step 6: ristrutturato e riformulato per fornire un flusso più logico.

SEZIONE 9 – Handling

Include modifiche relative alla segregazione degli esplosivi in base ai gruppi di compatibilità.

Appendici

Appendice A - Glossario: modifiche legate ai cambiamenti nelle UN Model Regulations riguardanti le bombole, i grandi imballaggi, e gli imballaggi di salvataggio.

Appendice C : la Tabella C.2 (elenco dei perossidi organici) è stata aggiornata in base alle UN Model Regulations.